

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO
A CARICO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 30 D. Lgs. n. 148/2015)**

In data 11/3/2020, si sono incontrati:

- **Archeosistemi Soc. Coop.** con sede in Reggio Emilia (Re), via IX Martiri n. 11/A, nella persona del legale rappresentante Ivan Chiesi, assistito da Matteo Castelli di Cna Reggio Emilia, esercente l'attività di archeologia preventiva, scavo archeologico e gestione siti monumentali, cod. fisc. 01249610351 Pos. INPS 6803639317 CCNL applicati in azienda TDS Confcommercio – CCNL Multiservizi;
- **le OO.SS. FILCAMS CGIL Nazionale** nella persona di Giovanni Dalò, **FISASCAT CISL Nazionale** nella persona di Marco Demurtas **UILTUCS UIL Nazionale** nella persona di Gabriele Fiorino e **UILTRASPORTI UIL Nazionale** nella persona di Lucia Silvestri per effettuare esame congiunto relativamente alla comunicazione inviata dalla Società Cooperativa di cui sopra. per esperire la consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n°148/2015, in relazione alla riduzione dell'attività produttiva che l'azienda, con nota prot. n°690 del 24/02/2020, ha preventivamente comunicato alle segreterie territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quale conseguenza delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" governativamente attuate – ovvero per effetto di "situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti

premessi che

- all'attività di scavo archeologico Archeosistemi Soc. Coop affianca un ramo di attività consistente nell'assunzione mediante contratti di appalto o concessione – della gestione di servizi di siti monumentali, culturali, musei e biblioteche;
- la dimensione organizzativa di Archeosistemi Soc. Coop è multilocalizzata sul territorio nazionale, essendo articolata in più sedi di esecuzione dei servizi di cui l'azienda è affidataria, ubicate in regioni diverse;
- con nota del 25 febbraio 2020 la Società ha manifestato alle OO.SS. che a seguito:

A) dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 23 Febbraio 2020 del Ministero della Salute di Concerto con il Presidente della Regione Emilia Romagna, della Regione Veneto e della Regione Lombardia (contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), che prevedono la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

B) dei provvedimenti delle Autorità comunali competenti sempre finalizzate al contenimento della suddetta emergenza epidemiologica

risulta sospesa l'attività aziendale per n. complessivo di 36 dipendenti, impiegati presso gestioni/appalti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto coinvolti nelle chiusure di cui ai punti precedenti e con conseguente necessità di fare ricorso al Fondo di Integrazione Salariale previsto dagli artt. 29 e ss. D. Lgs. n. 148/2015 e dal D.I. n. 94343 del 3/2/2016, con richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario con causale di situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;

- la sospensione è dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, con tutte le conseguenze di cui all'art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 148 del 2015;
- con nota del 27 febbraio 2020 le OO.SS. in istestazione richiedevano incontro per esame congiunto;
- il DPCM 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: A)

sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (art. 2 punto C); B) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro) (art. 2 punto F);

- in data 2/3/2020 le parti hanno sottoscritto accordo per l'accesso all'assegno ordinario ex art. 30 D.Lgs. n. 148/2015 per n. 36 dipendenti con decorrenza dal 25/2/2020;
- in data 12 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020 e dei successivi DPCM del 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto fino al 3 aprile 2020 la sospensione sull'intero territorio nazionale di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, nonché la chiusura dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stata inviata comunicazione sindacale per accesso all'assegno ordinario FIS risultando sospesa l'attività di n. 60 lavoratori con contratto TDS Concommercio e Multiservizi;
- i lavoratori sospesi hanno mansione di archeologo (n. 6) ed i rimanenti sono coinvolti sono impegnati nei seguenti appalti/gestioni:

Ufficio di Informazione Turistica di Canossa	dipendenti:	1
Ufficio di Informazione Turistica Frignano e Galleria Ducale Pavullo N.F.	dipendenti:	1
Ufficio di Informazione Turistica di Carpi	dipendenti:	2
Museo dell'Agricoltura di San Martino in Rio (RE)	dipendenti:	1
Rocca dei Boiardo Scandiano (RE)	dipendenti:	1
Torre della Ghirlandina e Sale Storiche del Comune di Modena	dipendenti:	2
Rocca di Fontanellato (PR)	dipendenti:	1
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)	dipendenti:	6
Castello di Spezzano (MO)	dipendenti:	1
Correggio ArtHome (RE)	dipendenti:	1
Castello Estense Montecchio Emilia (RE)	dipendenti:	1
Biblioteche comunali di Reggio Emilia	dipendenti:	3
Biblioteca Comunale di Canossa (RE)	dipendenti:	2
Biblioteca Comunale di Vezzano sul Crostolo (RE)	dipendenti:	1
Biblioteca Comunale di Reggiolo (RE)	dipendenti:	1
Biblioteca Comunale di Rolo (RE)	dipendenti:	2
Fondazione ex Campo Fossoli - Carpi (MO)	dipendenti:	1
Biblioteca Pavullo nel Frignano (MO)	dipendenti:	1
Biblioteca di Maranello (MO)	dipendenti:	1
Biblioteca Castelnuovo Rangone (MO) e Montale (MO)	dipendenti:	2
Biblioteca di Cadoneghe (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Sant'Urbano (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Torreglia (Pd)	dipendenti:	1

Biblioteca di Este (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Casalserugo (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Pozzonovo (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Galzignano Terme (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Monselice (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Battaglia Terme (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Rubano (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Noventa Padovana (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Tribano (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Villa Estense (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Vescovana (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Villa del Conte (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Vigonza (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Vigodarzere (Pd)	dipendenti:	1
Biblioteca di Dosolo (Mn)	dipendenti:	1
Biblioteca di Quattro Castella (RE)	dipendenti:	1
Servizi bibliotecari provinciali Prov. Reggio Emilia	dipendenti:	3

Da tali provvedimenti si determina pertanto il blocco delle attività sopra elencati

Le Parti, nel corso dell'esame congiunto, hanno pertanto verificato come le circostanze sopra evidenziate costituiscano una situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti

La società Archeosistemi Soc. Coop occupando mediamente alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori nel semestre precedente, opera nel settore del terziario, in quanto l'attività prevalente dell'impresa è rappresentata dalla erogazione di servizi archeologia preventiva, scavo archeologico e gestione siti monumentali, e pertanto applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Multiservizi sottoscritto il 31/5/2011 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL UILtrasporti UIL e Uiltucs UIL, nonché il C.C.N.L. TDS Concommercio sottoscritto il 30/3/2015 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

Tale settore non rientra nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n° 148/2015; né le parti stipulanti il CCNL comparativamente più rappresentativo hanno costituito, alla data odierna, fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n° 148/2015;

La circostanza in oggetto è pertanto soggetta alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (ex "Fondo di solidarietà residuale"), di cui all'art. 29 del D.Lgs. n° 148 del 14 settembre 2015, ed operativo dal 18 dicembre 2015 (cfr. Messaggio INPS n° 7637 del 28/12/2015);

Tutto ciò premesso le Parti hanno individuato nell'assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale l'unico strumento utile allo stato attuale a fronteggiare la citata situazione:

- la sospensione fino ad un massimo di zero ore settimanali con intervento dell'assegno ordinario FIS che ha avuto inizio dal 25 febbraio 2020 avrà termine alla scadenza delle misure restrittive di cui in premessa (attualmente valide fino al 3 aprile 2020) e vedrà coinvolto il numero massimo di 60 addetti, collocati presso le sedi citate in premessa;
- facendo riferimento a tutti i lavoratori coinvolti la misura dell'intervento interesserà quindi, complessivamente, n° 60 unità lavorative corrispondenti ad una forza lavoro di 1562 ore settimanali (pari a 39,05 Full Time Equivalent);

- Le parti concordano di incontrarsi tempestivamente se le ordinanze di restrizione emanate dagli organi competenti dovessero essere prorogate;
- si concorda che al termine della medesima i lavoratori rientreranno al lavoro secondo il loro orario contrattuale;
- Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15 novembre 2017, ed ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015, l'azienda alla fine di ciascun periodo di paga, anticiperà ai lavoratori aventi diritto il trattamento di integrazione salariale nelle misure attualmente in vigore;
- Le giornate di sospensione saranno a disposizione nel limite del numero massimo di lavoratori sopra indicati;
- Il Trattamento di Fine Rapporto, così come espressamente previsto dal codice civile maturerà per intero;
- L'azienda inoltrerà in via telematica nei termini di legge la domanda di accesso all'assegno ordinario, allegando il presente accordo sindacale ed eseguendo ogni altro adempimento previsto dalla legge a suo carico per l'erogazione della prestazione di sostegno al reddito;
- L'azienda dichiara che non procederà alla trattenuta del trattamento FIS anticipato nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di pagamento.
Le Parti convengono di gestire e monitorare le specifiche modalità di applicazione della riduzione oraria, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta di parte, a livello locale o in alternativa a livello nazionale, per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello dell'equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori
le parti concordano di incontrarsi alla fine dell'utilizzo dell'ammortizzatore per una valutazione finale.

La sottoscrizione del presente accordo è da intendersi per l'espletamento della procedura di consultazione prevista dal D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2016.

p. Società

p. CNA

p. FILCAMS CGIL

p. FISASCAT CISL

p. UILTUCS UIL

p. ULTRASPORTI UIL












